



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 30 (Atto di Ginevra)

Dichiarazioni presentate dalle Parti contraenti

(1) [Momento per presentare le dichiarazioni] Ogni dichiarazione ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, lettera b); 5, paragrafo 2, lettera a); 7, paragrafo 2; 11, paragrafo 1; 13, paragrafo 1; 14, paragrafo 3; 16, paragrafo 2; 17, paragrafo 3, lettera c), può essere effettuata:

i) al momento del deposito di uno strumento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto alla data in cui lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che l'ha presentata sono vincolati dal presente Atto, o

ii) dopo il deposito di uno strumento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto tre mesi dopo la data della sua ricezione da parte del Direttore generale, o a partire da qualsiasi data successiva ivi indicata, ma si applica unicamente alle registrazioni internazionali effettuate alla stessa data, o a una data successiva a quella in cui la dichiarazione ha effetto. (2) [Dichiarazioni di Stati aventi un ufficio comune] In deroga al paragrafo 1, qualsiasi dichiarazione di cui a tale paragrafo, presentata da uno Stato che, insieme a uno o più altri Stati, abbia notificato al Direttore generale la sostituzione dei loro uffici nazionali con un ufficio comune, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, diviene efficace soltanto se l'altro Stato o gli altri Stati presentano una dichiarazione analoga. (3) [Ritiro delle dichiarazioni] Qualsiasi dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Direttore generale. Il ritiro ha effetto tre mesi dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica, oppure a qualsiasi data successiva indicata nella notifica. In caso di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, il ritiro non incide in alcun modo sulle domande internazionali depositate prima che il ritiro abbia effetto.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-30>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it